

Biomasse e biogas, gli impianti di produzione non trattano rifiuti

L'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani non ha natura di impianto di trattamento di rifiuti. E tali principi possono applicarsi anche all'impianto di produzione di energia da biomassa e biogas alimentato con produzioni agricole, forestali e zootecniche (ad esempio polline, come nel caso in esame). Lo afferma il Consiglio di Stato Sez. IV, con la sentenza n. 2645 del 19 marzo 2024, pubblicata ieri. Infatti secondo la stessa sentenza: «L'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili che utilizza la frazione organica dei rifiuti solidi urbani non ha natura di impianto di tratta-

mento di rifiuti, in quanto è funzionale alla produzione di energia rinnovabile sotto forma di biocarburante, utilizzando una biomassa, dunque una fonte rinnovabile, quale la frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Ne consegue che, ai fini dell'autorizzazione alla relativa realizzazione ed esercizio, risulta applicabile il procedimento di cui all'art. 12 del dlgs n. 387 del 2003...» (Cons. Stato, Sez. IV, 31 marzo 2022, n. 2368). Ciò ha una conseguenza non secondaria. Proprio la riconduzione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili da biomassa nell'alveo applicativo dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 consente di ritenere applicabi-

li i principi affermati dalla Corte costituzionale sulla competenza delle regioni in materia di indicazione di aree e siti non idonei alla installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Non è quindi competenza del comune indicare le aree idonee (e qualora lo facesse sarebbe un atto illegittimo) ma della Regione. In considerazione dei principi richiamati, il Collegio ritiene che sia corretta, pertanto, la declaratoria di illegittimità per difetto di competenza delle norme tecniche del Piano degli interventi, che prevedono che, nell'ambito dell'esercizio della potestà di pianificazione urbanistica, il Comu-

ne possa individuare porzioni del territorio in cui non realizzare tali impianti. **Sul punto sempre utile ricordare** quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 23 febbraio 2023, n. 27) nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 19, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 5 del 2022, secondo la quale spetta alle Regioni e alle Province autonome individuare le aree idonee per la localizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Così da conciliare le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

Giorgio Ambrosoli

© Riproduzione riservata

Via libera Ue al regolamento sugli imballaggi. Deroghe agli obblighi per gli stati virtuosi

Stop alle sole plastiche monouso

Anche per l'ortofrutta. Contenitori da riuso per l'asporto

DI GIORGIO AMBROSOLI

Indivieti sugli imballaggi utilizzati per prodotti ortofrutta freschi e per alimenti e bevande nel settore Horeca, saranno limitati agli imballaggi in plastica monouso. Dunque, via libera a tutti gli altri, purché non siano in plastica. Lo stop scatterà dal 2030. Questo uno dei contenuti del regolamento approvato ieri in plenaria dall'Europarlamento che ha adottato il testo concordato nel Trilogo, il 15 marzo. Lo «score» finale è ampio: 476 voti favorevoli, 129 contrari e 24 astensioni. Si tratta dell'ultimo passo, affinché il testo legislativo venga adottato dagli stati membri e pubblicato il prossimo autunno. Nel suo intervento, la Commissione si è anche impegnata ad adottare un atto delegato per esentare gli avvolgimenti e le reggette in plastica per pallet dall'ambito di applicazione degli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto utilizzati tra siti diversi di un operatore economico e tra due operatori economici negli stessi Stati membri.

Il testo giuridico concor-

dato nel trilogo è più equilibrato rispetto alla proposta della Commissione e alle precedenti posizioni del Consiglio. Ciò è in gran parte dovuto alla posizione e all'impegno del Parlamento europeo (e in verità del governo italiano) e che ora stabilisce misure realistiche in linea con l'obiettivo dell'Ue di trasformare la nostra economia basata sui fossili in un'economia circolare e a zero emissioni di carbonio. Vediamo gli aspetti che caratterizzano il testo.

Per quanto riguarda gli obiettivi di riutilizzo e riempimento, i due legislatori hanno concordato di prevedere esenzioni per le scatole di cartone dagli obiettivi di riutilizzo per gli imballaggi per il trasporto, gli imballaggi di vendita utilizzati per il trasporto di prodotti, gli imballaggi raggruppati e il commercio elettronico. L'esenzione per le scatole di cartone si applica anche agli obiettivi di riutilizzo degli imballaggi per il trasporto utilizzati intra-business e B2B.

Inoltre, è stato convenuto di introdurre una deroga generale di cinque anni

agli obiettivi obbligatori di riutilizzo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- lo stato membro è esente da vincoli se supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da raggiungere entro il 2025 e si prevede che superi di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio al 2030;

- lo stato membro è esente se è sulla buona strada per raggiungere i propri obiettivi di prevenzione dei rifiuti;

- l'operatore economico ha adottato un piano aziendale di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti nel regolamento

Le imprese Horeca da asporto avranno l'obbligo di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o cibi pronti, e l'obbligo di offrire la possibilità di imballaggi riutilizzabili all'interno di un sistema di riutilizzo. Questo obbligo è accompagnato da un obiettivo ambizioso di riutilizzo del 10% entro il 2030 per gli imballaggi da asporto nel settore Horeca.

© Riproduzione riservata

IL TRIBUNALE UE BLINDA IL MARCHIO JOY

Il marchio «**JOY**» di **Jean Patou** per profumi gode di notorietà in una parte sostanziale del territorio dell'Ue, specie in Francia. Il Tribunale dell'Ue, con sentenza del 24/4/2024, nella causa T-157/23, ha respinto il ricorso della **Kneipp GmbH**, azienda tedesca di cosmetici, contro la decisione dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) che aveva accolto parzialmente l'opposizione alla registrazione del segno denominativo «Joyful by nature» presentata da Jean Patou sulla base del marchio anteriore «JOY». Il Tribunale ha confermato il principio per cui, per soddisfare il requisito della notorietà, un marchio deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato dai prodotti o servizi contraddistinti, essendo sufficiente che la notorietà esista in una parte sostanziale del territorio dell'Ue, che può consistere anche in un solo

stato membro. Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che le prove dedotte da Jean Patou dimostrassero la notorietà di «JOY», in particolare in Francia, per quanto riguarda la profumeria e le fragranze. Sotto il profilo temporale, ha precisato che la notorietà del marchio anteriore va accertata alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio contestato. Nel caso in esame, la domanda di registrazione di «Joyful by nature» era stata depositata il 29/11/2019 e la maggior parte delle prove presentate da Jean Patou a dimostrazione della rinomanza di «JOY» riguardavano il periodo 2013-17. Il Tribunale ha concluso che esiste il rischio che l'uso senza giusto motivo di «Joyful by nature» possa trarre indebito vantaggio dalla notorietà del marchio anteriore «JOY».

Martina Dani

© Riproduzione riservata

Più tutele legali per le Ig e più forza ai consorzi

Dal prossimo 13 maggio, entra in vigore il regolamento 2024/1143 che disciplina in un unico testo le disposizioni europee in materia di qualità dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose (DOP e IGP). Tutte le nuove regole contenute nel corpus testo legislativo di 97 articoli sono applicabili da subito, fatta eccezione per la nuova procedura nazionale di opposizione alla registrazione, le regole per la notifica alle autorità competenti e agli organismi delegati degli operatori che partecipano alle attività previste nel disciplinare di un prodotto tutelato e il dispositivo dell'attestazione digitale di conformità della produzione al disciplinare. Questi tre strumenti trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2025. Andiamo con ordine.

La riforma del sistema delle indicazioni geografiche agisce su quattro distinte aree: il rafforzamento del ruolo dei consorzi, la maggiore protezione legale dei prodotti, la semplificazione delle procedure e la sostenibilità e trasparenza nei confronti del consumatore.

Consorzi di tutela: aumentano le funzioni e le responsabilità a carico degli organismi consortili che possono mettere in campo azioni per contrastare le pratiche tendenti a svilire il prodotto ed inoltre possono realizzare iniziative per la promozione del turismo legato alle indicazioni geografiche. Sarà più facile applicare il principio dell'erga omnes, in virtù del quale tutti i produttori sono chiamati a sostenere i costi del consorzio di tutela per lo svolgimento delle attività programmate.

Protezione più incisiva: sarà più difficile sfruttare la reputazione dei prodotti ad indicazione geografica, perché sono stati introdotti molti strumenti di tutela come l'intervento ex officio esteso alle vendite on line; l'introduzione di regole e procedure rigorose per l'utilizzo dei prodotti ad indicazione geografica come ingredienti; norme stringenti per l'utilizzo di menzioni tradizionali (ad esempio Prosek).

Semplificazione: sono state riviste le disposizioni per la prima registrazione e per la modifica dei disciplinari, definendo tempi certi per le procedure ed una chiara divisione dei compiti per le responsabilità degli Stati membri e della Commissione europea.

Sostenibilità: in base alle nuove regole, un gruppo di produttori ha la possibilità di concordare pratiche sostenibili da rispettare per un alimento o una bevanda ad indicazione geografica, con requisiti più rigorosi in confronto a quelli previsti dalla normativa vigente in materia ambientale, sociale e di benessere animale.

Tali pratiche possono essere rese obbligatorie per tutti gli operatori impegnati nella filiera del prodotto DOP o IGP ed essere incluse nel disciplinare, seguendo le procedure previste. Ogni anno il gruppo di produttori può redigere una relazione sulla sostenibilità, con la descrizione delle pratiche utilizzate e dell'impatto conseguito.

Ermanno Comegna

© Riproduzione riservata